



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Servizio Economico-Finanziario
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N° 392 DEL 27/05/2024

OGGETTO: Ingiunzione di pagamento da parte della Prefettura di Palermo per ritardo/omissione inerente la "Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo istituzioni pubbliche" - ISTAT 2020 - Euro 1.083,60

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Considerato che:

il decreto legislativo 6/9/1989 n. 322 recante "Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica", dispone: "E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale";

Considerato che:

l'Ente di Sviluppo Agricolo avrebbe dovuto fornire per tempo i dati e le notizie richieste in relazione alla rilevazione statistica "Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche - Consuntivo 2019 - Previsioni 2020 e 2021" e considerato che tali dati non sono stati forniti;

VISTA

l'ordinanza del Prefetto della provincia di Palermo n. 0066075 del 29/04/2024 che ordina ed ingiunge al legale rappresentante pro-tempore dell'Ente di Sviluppo Agricolo, di versare, quale sanzione pecuniaria per la violazione commessa, l'importo di euro 1.083,60;


Ritenuto:

pertanto veritiera e legittima la contestazione/sanzione pecuniaria di cui sopra, la spesa di che trattasi risulta urgente ed indifferibile;

PROPONE

- di impegnare la complessiva somma di € 1.083,60 sul Cap. 171 nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2024, gs. autorizzazione di cui alla nota n° 99540 del 13/05/2024;
- di disporre che il pagamento, nei confronti dell'ISTAT, della somma di euro 1.083,60 utilizzando il Mod. F23 - Codice Ufficio IST - causale PA - codice tributo 949T.

Il Dirigente Servizio Economico Finanziario
Dr. Giuseppe Muscarella



**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
e CONTABILE**


ATTO
IMPEGNO
SUBIMPEGNO

15 20281
240771
/

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

Servizio Economico e Finanziario

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Muscarella



II DIRETTORE GENERALE

- VISTA la L.R. n. 21 del 10.08.1965 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
- VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;
- VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995;
- VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;
- VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;
- VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;
- VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;
- VISTA la nota prot. 12408/GAB del 15 dicembre 2022 dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che, in riscontro alla nota prot. n° 10781/Pres del 15/12/2022 del Presidente dell'Ente Sviluppo Agricolo, esprime l'assenso alla nomina di Direttore Generale f.f. del Dr. Mario Candore;
- VISTA la deliberazione n° 61/CA del 20/12/2022 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dr. Mario Candore è stato nominato Direttore Generale f.f. ad interim dell'Ente Sviluppo Agricolo secondo quanto previsto dal comma 4, art. 44 della L.R. 17/2004;

DETERMINA

Per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di impegnare la complessiva somma di € 1.083,60 sul Cap. 171 nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2024, gs. autorizzazione di cui alla nota n° 99540 del 13/05/2024;
- di disporre che il pagamento, nei confronti dell'ISTAT, della somma di euro 1.083,60 utilizzando il Mod. F23 - Codice Ufficio IST - causale PA - codice tributo 949T.



Il Direttore Generale
Dr. Mario Candore

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mario Candore", written over the typed name of the Director General.



Il Prefetto della provincia di Palermo

Fasc. n. 9877/2023 Area III D.S

Data del protocollo

PREMESSO che il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", all'articolo 7, dispone:
"È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri, è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma.

I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'articolo 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto".

VISTA la contestazione di violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, avente prot. n. 2326952/21 del 26 luglio 2021 con la quale l'Istituto Superiore di Statistica ha contestato al **Legale Rappresentante dell' ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO sede di Palermo, Via della Libertà, 203 C.F.: 80020830826** di avere omesso di fornire i dati e le notizie richieste in relazione alla rilevazione statistica "Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche - Consuntivo 2019 - Previsioni 2020 e 2021 (RS2) - annualità 2019 (codice IST- 02698), prevista dal Programma statistico nazionale 2017- 2019 - Aggiornamento 2018-2019, approvato con D.P.R. in data 20 maggio 2019 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 165 del 16.07.2019 - S.O. n. 30) e dal Programma statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento 2019, approvato con D.P.R. in data 25 novembre 2020 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 35 del 11.02.2021 - S.O. n. 8);

CONSTATATA la regolarità della contestazione e della notificazione del verbale alla parte avvenuta in data 30 luglio 2021;

CONSIDERATO che la suddetta rilevazione è compresa negli elenchi che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta;



Il Prefetto della provincia di Palermo

CONSIDERATO che non sono stati prodotti nei termini scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/1981 e non è stato effettuato a norma dell'articolo 16 della medesima legge il pagamento in misura ridotta;

ESAMINATI gli atti, riscontrata la mancata fornitura dei dati da parte dell' **ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO** e verificata la sussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

VISTO il decreto n. 110072 del 7 luglio 2023, con il quale il Prefetto della provincia di Palermo ha decretato alla scrivente, Viceprefetto Aggiunto Dr.ssa Carolina Spataro, il conferimento del posto di funzione di Dirigente in posizione di Staff dell'Area III - "Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali contenzioso e rappresentanza in giudizio" di questa Prefettura a decorrere dal 7 luglio 2023 e per la durata di anni uno;

VISTE le Leggi 689/1981 e 322/1989;

ORDINA ED INGIUNGE

Al legale rappresentante pro-tempore dell' **ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO** sopra identificato, di versare, quale sanzione pecuniaria per la violazione commessa, l'importo di Euro **1.083,60 (milleottantatre/60)**.

Il pagamento dovrà essere effettuato presso gli Uffici della Riscossione Sicilia o presso gli istituti postali o bancari, utilizzando il modello F23 - Codice Ufficio IST - causale PA - codice tributo 949T.

Quest'Amministrazione provvederà a verificare se la somma ingiunta sia stata versata nei termini; in caso contrario provvederà al recupero coatto della somma tramite iscrizione a ruolo esattoriale ex articolo 27 della legge 689/1981.

L'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può chiedere, ai sensi dell'articolo 26 della legge 689/1981, che la sanzione in argomento venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 15,00. L'istanza dovrà essere effettuata su apposito modello reperibile sul sito www.prefettura.it.

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione innanzi al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.

p. il Prefetto
Il Dirigente in staff dell'Area III
Viceprefetto Agg. Spataro

AC

Il presente documento è stato sottoscritto con modalità elettronica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

si trasmette l'unita ordinanza ai fini della notifica. Cordialità

E. Coliva
30.04.24



protocollo.prefpa@pec.interno.it

A: entesviluppoagricolo@pcert.postecert.it
29/04/2024 08:50

3 1

- ORDINANZAEntediS... 387.2 KB
- ORDINANZAEntediS... 390.1 KB
- segnatura.x 2.4 KB

3 allegati

Prefettura Palermo - Prot. Uscita N.0066075 del 29/04/2024

E.S.A.
 29 APR. 2024
 PROT. GEN. 3833